Pubblicato il 07/01/2020

**N. 00030/2020 REG.PROV.COLL.**

**N. 00521/2019 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2019, proposto da

Banca Farmafactoring S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Paolo Bonalume, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona dei Commissari Straordinari e legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Maria Latella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

la Commissione Straordinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,non costituita in giudizio;  
del Commissario *ad acta*per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del SSR della Regione Calabria e del Ministero della Salute, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege*dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;

***per l'annullamento***

1) della deliberazione della Commissione Straordinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (di seguito, “ASP”) n. 298 pubblicata il 6 giugno 2019 (doc. 2) avente ad oggetto la proposta di dissesto della medesima ASP ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, Legge 25 giugno 2019, n. 60;

2) della deliberazione della Commissione Straordinaria dell'ASP n. 369 pubblicata l'11 luglio 2019 (doc. 3) avente ad oggetto l'integrazione della deliberazione n. 298 del 6 giugno 2019;

3) del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti formulata da Banca Farmafactoring S.p.A. con comunicazione ricevuta dall'Azienda Sanitaria in data 26 luglio 2019;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

*nonché per accertare e dichiarare*

il diritto della ricorrente ad acquisire la documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti formulata ex Legge n. 241/90 in data 26.07.19 e, per l’effetto, in evasione di tale istanza, ordinare l’integrale messa a disposizione dei documenti ivi richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, del Ministero della Salute e del Commissario *ad acta*per il Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso notificato in data 5 settembre 2019 e depositato il successivo giorno 30 la società ricorrente ha impugnato la deliberazione della Commissione Straordinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria n. 298/2019 avente ad oggetto la proposta di dissesto ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 35/2019 nonché la successiva deliberazione n. 369/2019 avente ad oggetto l'integrazione della predetta deliberazione n. 298.

Ha chiesto, altresì, che sia ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale ed alla Commissione Straordinaria, ai sensi dell’art. 116 comma 2 CPA, l’esibizione di tutti gli atti posti a fondamento dei provvedimenti impugnati in via principale, rappresentando al riguardo che l’istanza di accesso trasmessa a mezzo PEC il 26 luglio 2019 è del tutto rimasta inevasa.

Con memoria di mero stile depositata il 27 novembre 2019 si sono costituiti in giudizio il Ministero della Salute ed il Commissario *ad acta*per il Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria.

Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale, in persona della Commissione Straordinaria, si è costituita in giudizio rilevando che gli atti prodromici all'emanazione di atti generali (tra i quali rientrerebbe la dichiarazione di dissesto) non sono ostensibili ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c), della legge n. 241/90 ed altresì che le deliberazioni impugnate non sono autonomamente impugnabili in quanto mere proposte.

All’udienza in camera di consiglio del 4 dicembre 2019, fissata per la trattazione della domanda *ex* art. 116 comma 2 CPA, la causa è stata posta in decisione.

La domanda è fondata.

Ai fini dell’accesso agli atti, i limiti previsti dall’art. 24 della l. 241/90 sono di stretta interpretazione, da applicarsi secondo un criterio di rigore, al fine di prevenire solo richieste di tipo latamente ispettivo o volte al controllo generalizzato, al novero delle quali non è certamente iscrivibile quella della odierna ricorrente.

Ed infatti, la società ricorrente – in quanto asseritamente creditrice nei confronti dell’ASP di un importo complessivo pari ad € 21.570.447,80 oltre interessi, per crediti maturati fino al 31 dicembre 2018 – ha un interesse diretto, concreto ed attuale a prendere visione ed acquisire copia della documentazione richiamata nelle deliberazioni in epigrafe, contenenti la proposta di “gestione straordinaria” dell’Azienda, il cui accoglimento si presenta idoneo ad arrecare un pregiudizio in suo danno.

L’asserita natura di atto amministrativo generale della dichiarazione di dissesto non costituisce motivo ostativo all’esercizio del diritto di accesso, atteso che l’oggetto dell’istanza è costituito da tutti gli atti richiamati nelle delibere impugnate (contenenti la proposta di dissesto dell’ASP ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35) ed esattamente n. 24 documenti, per ciascuno dei quali è stata pure specificata la pagina in cui gli atti impugnati fanno ad essi rinvio.

Tali documenti, nell’ambito del procedimento complesso diretto all’adozione del provvedimento dichiarativo del dissesto dell’ente, mantengono una propria autonoma rilevanza a conclusione del relativo sub-procedimento ed in relazione agli stessi deve, pertanto, essere garantito il diritto di accesso (TAR Sicilia, Palermo, III, 19.12.2007 n. 19).

Né rileva che gli atti impugnati in via principale sono mere proposte, ovvero, secondo la prospettazione dell’Azienda Sanitaria resistente, atti endoprocedimentali non autonomamente impugnabili, dovendosi al riguardo richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale *“l’interesse all’accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso e quindi la legittimazione all’accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (cfr. Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55); dunque, l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso, e non anche la ricevibilità, l’ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale, sia esso pendente o meno (cfr. Cons. St., sez. III, 13 gennaio 2012, n. 116)”* (TAR Firenze, sez. II, sentenza n. 1569/2014).

Accertato il diritto all’ostensione, non resta che **ordinare** all’Azienda Sanitaria resistente di consentirne l’esercizio a mezzo della visione e del rilascio di copia degli atti richiesti con l’istanza del 26 luglio 2019, entro 20 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza.

Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie l’istanza di accesso formulata da parte ricorrente e, per l’effetto, **ordina** all’Azienda Sanitaria resistente di consentire alla società ricorrente l’accesso agli atti richiesti con l’istanza del 26 luglio 2019, mediante visione e rilascio di copia, entro e non oltre il termine di giorni venti dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.

Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona della Commissione Straordinaria, al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite di questa fase del giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati: